

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2595/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1103/97 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2596/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro** 2
- Regolamento (CE) n. 2597/2000 della Commissione del 28 novembre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 2598/2000 della Commissione, del 28 novembre 2000, che determina i quantitativi per i quali sono concesse, per il 2001, le assegnazioni annuali agli «operatori nuovi arrivati» nel quadro dei contingenti tariffari all'importazione e delle banane ACP tradizionali** 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 2599/2000 della Commissione, del 28 novembre 2000, che fissa taluni quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d'importazione di banane nella Comunità per il primo trimestre del 2001, nel quadro dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane tradizionali ACP** 8
- Regolamento (CE) n. 2600/2000 della Commissione, del 28 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2553/2000 relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare 10
- ★ **Regolamento (CE) n. 2601/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, relativo a disposizioni dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo al calendario dell'introduzione dei prezzi all'acquisto nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato ⁽¹⁾** 14
- ★ **Regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo negli indici dei prezzi al consumo armonizzati ⁽¹⁾** 16

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

* Direttiva 2000/72/CE della Commissione, del 22 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/31/CEE del Consiglio relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote ⁽¹⁾	18
* Direttiva 2000/73/CE della Commissione, del 22 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/92/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote ⁽¹⁾	20
* Direttiva 2000/74/CE della Commissione, del 22 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/29/CEE del Consiglio relativa all'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote ⁽¹⁾	24

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2000/743/CE:

* Decisione della Commissione, del 28 novembre 2000, che modifica la decisione 2000/598/CE, relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini in Sardegna, e la decisione 2000/685/CE, relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini in Sicilia e Calabria ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 3561]	28
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2595/2000 DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 2000
che modifica il regolamento (CE) n. 1103/97 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ⁽⁴⁾, contiene disposizioni relative all'adozione dei tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro e all'uso di tali tassi per le conversioni di importi monetari. Dette disposizioni si applicano ai tassi di conversione delle monete degli Stati membri che hanno adottato l'euro al momento del passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria. È necessario estendere dette disposizioni ai tassi di conversione delle monete degli Stati membri che adottano l'euro in una data posteriore.
- (2) Per gli Stati membri la cui moneta è sostituita dall'euro in un momento posteriore alla data del passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, la definizione di «unità monetarie nazionali» dovrebbe fare riferimento alle unità della moneta dello Stato membro interessato, così come definite immediatamente prima dell'introduzione dell'euro in tale Stato.

- (3) L'articolo 123, paragrafo 5, può essere utilizzato quale base giuridica per l'adozione delle misure sopracitate, necessarie per l'introduzione dell'euro negli Stati membri che adottano l'euro dopo il passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria.
- (4) Le disposizioni del presente regolamento, in virtù di principi legislativi universalmente accettati, in particolare il riconoscimento della *lex monetae*, dovrebbero essere universalmente considerate quale elemento della legislazione monetaria degli Stati membri partecipanti, contribuendo in tal modo a rafforzare la certezza e la chiarezza del diritto per gli operatori economici di tutti gli Stati membri e dei paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1103/97:

- a) nel terzo trattino, sono aggiunte alla fine le parole «o a norma del paragrafo 5 di detto articolo»;
- b) nel quarto trattino, sono aggiunte alla fine le parole «o, se del caso, il giorno che precede quello della sostituzione dell'euro alla moneta di uno Stato membro che adotta l'euro in una data posteriore».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. FABIUS

⁽¹⁾ GU C 177 E del 27.6.2000, pag. 99.

⁽²⁾ Parere espresso il 16 giugno 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 177 del 27.6.2000, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 162 del 14.6.1997, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2596/2000 DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 2000
che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro ⁽⁴⁾, dispone la sostituzione dell'euro alle monete degli Stati membri che soddisfacevano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica al momento del passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria. Detto regolamento contiene anche disposizioni che si applicano alle unità monetarie nazionali dei suddetti Stati membri durante il periodo transitorio avente termine il 31 dicembre 2001 e disposizioni riguardanti le banconote e le monete.
- (2) La decisione 98/317/CE del Consiglio, del 3 maggio 1998, a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, del trattato ⁽⁵⁾, dichiarava che la Grecia non soddisfaceva le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.
- (3) Ai sensi della decisione 2000/427/CE del Consiglio, del 19 giugno 2000, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato per l'adozione da parte della Grecia della moneta unica il 1° gennaio 2001 ⁽⁶⁾, la Grecia soddisfa ora le condizioni necessarie e la deroga a favore della Grecia dev'essere abolita con efficacia al 1° gennaio 2001.
- (4) Per l'introduzione dell'euro in Grecia occorre estendere a quest'ultima le disposizioni relative all'introduzione dell'euro che si applicano negli Stati membri nei quali l'euro è stato introdotto al momento del passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria.

(5) Per gli Stati membri la cui moneta è sostituita dall'euro in un momento posteriore alla data del passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, la definizione di «unità monetarie nazionali» deve fare riferimento alle unità della moneta dello Stato membro interessato, così come definite immediatamente prima dell'introduzione dell'euro in tale Stato.

(6) Le disposizioni relative al periodo transitorio si applicano, nel caso della Grecia, a decorrere dal 1° gennaio 2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 974/98:

- 1) L'articolo 1 è modificato come segue:
 - a) nel primo trattino, tra le parole «Germania» e «Spagna» è inserita la parola «Grecia»;
 - b) nel terzo trattino, sono aggiunte alla fine le parole «o a norma del paragrafo 5 di detto articolo»;
 - c) nel quinto trattino, sono aggiunte alla fine le parole «o, se del caso, il giorno che precede quello della sostituzione dell'euro alla moneta di uno Stato membro che adotta l'euro in una data posteriore».
- 2) La prima frase dell'articolo 2 è sostituita dal testo seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 1999, la moneta degli Stati membri partecipanti ad eccezione della Grecia è l'euro. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la moneta della Grecia è l'euro.»
- 3) Alla fine dell'articolo 9 sono aggiunte le parole:

«o, nel caso della Grecia, fino a tutto il 31 dicembre 2000.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.

⁽¹⁾ GU C 177 E del 27.6.2000, pag. 98.

⁽²⁾ Parere espresso il 16 giugno 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 177 del 27.6.2000, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU L 167 del 7.7.2000, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. FABIUS

REGOLAMENTO (CE) N. 2597/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2000
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 novembre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	107,4
	204	141,0
	999	124,2
0707 00 05	052	116,0
	999	116,0
0709 90 70	052	79,8
	999	79,8
0805 20 10	204	87,1
	999	87,1
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	65,6
	999	65,6
0805 30 10	052	73,4
	528	28,7
	600	77,7
	999	59,9
	999	59,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	76,5
	400	63,7
	404	80,9
	999	73,7
	999	73,7
0808 20 50	052	76,1
	064	54,4
	388	78,5
	400	85,4
	999	73,6

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2598/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2000**

che determina i quantitativi per i quali sono concesse, per il 2001, le assegnazioni annuali agli «operatori nuovi arrivati» nel quadro dei contingenti tariffari all'importazione e delle banane ACP tradizionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1632/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2362/98 definisce il metodo di calcolo dell'assegnazione annuale di ciascun operatore nuovo arrivato. Secondo tale metodo, in funzione delle singole domande classificate in ordine crescente di quantità, la Commissione determina i quantitativi per i quali sono concesse le assegnazioni annuali.
- (2) La Commissione, basandosi sulle comunicazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2374/2000 della Commissione, del 26 ottobre 2000, relativo all'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il 2001 ⁽⁵⁾, adotta le disposizioni del presente regolamento in virtù delle quali le autorità nazionali competenti determinano le assegnazioni individuali degli operatori interessati e le notificano a questi ultimi.

- (3) Le modifiche al regime d'importazione delle banane nella Comunità apportate dal regolamento (CE) n. 2362/98, in particolare quelle relative alla definizione degli operatori nuovi arrivati, esigono però verifiche e controlli da parte delle autorità nazionali competenti, in collaborazione con la Commissione, che potrebbero non essere ultimati prima dell'inizio del 2001. I risultati di queste operazioni potrebbero richiedere modifiche ulteriori delle disposizioni del presente regolamento, nonché rettifiche delle assegnazioni annuali degli operatori nuovi arrivati. Pertanto, le assegnazioni annuali determinate dalle autorità nazionali in applicazione del regolamento (CE) n. 2374/2000 non possono costituire diritti acquisiti né essere invocate dagli operatori come legittime aspettative.
- (4) Le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente, in considerazione dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 2374/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, le autorità nazionali competenti determinato, per l'anno 2001, le assegnazioni annuali degli «operatori nuovi arrivati» di cui agli articoli 7 e seguenti del regolamento (CE) n. 2362/98, conformemente alle disposizioni dell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 293 del 31.10.1998, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 275 del 27.10.2000, pag. 5.

ALLEGATO

Applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2362/98

I	II
Classificazione delle domande di assegnazione (in ordine crescente di quantità)	Modalità per determinare l'assegnazione
1. Domande relative a una quantità inferiore a 197,533 tonnellate	— Concessione dell'assegnazione per la quantità richiesta
2. Domande relative a una quantità uguale o superiore a 197,533 tonnellate	— Concessione dell'assegnazione per 197,533 tonnellate

**REGOLAMENTO (CE) N. 2599/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2000**

che fissa taluni quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d'importazione di banane nella Comunità per il primo trimestre del 2001, nel quadro dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane tradizionali ACP

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/2000 ⁽⁴⁾, ha previsto, all'articolo 14, paragrafo 1, la possibilità di fissare un quantitativo indicativo, espresso in una percentuale uniforme dei quantitativi disponibili per ciascuna delle origini indicate nell'allegato I, per il rilascio dei titoli d'importazione per ciascuno dei primi tre trimestri dell'anno.
- (2) L'analisi dei dati relativi, da un lato, ai quantitativi di banane commercializzati nella Comunità nel 2000 e, in particolare, alle importazioni effettive nel corso del primo trimestre e, dall'altro, alle prospettive di approvvigionamento e di consumo del mercato comunitario durante il medesimo trimestre del 2001 induce a fissare, ai fini di un sufficiente approvvigionamento della Comunità globalmente considerata, un quantitativo indicativo per ciascuna delle origini indicate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2362/98, pari al 26 % del quantitativo assegnato.
- (3) Sulla scorta dei medesimi dati, è opportuno fissare il quantitativo massimo per il quale ciascun operatore può presentare domande di titoli per il primo trimestre del 2001, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2362/98.
- (4) È opportuno ricordare che, in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2374/2000 della Commissione, del 26 ottobre 2000, relativo all'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il 2001 ⁽⁵⁾, i quantitativi per

i quali un operatore tradizionale, registrato per il 1999, può presentare domande di titoli d'importazione per un dato trimestre del 2001 sono determinati sulla base del quantitativo di riferimento stabilito dall'autorità nazionale competente e notificato all'operatore stesso per il 1999. Per un operatore nuovo arrivato, tale quantitativo massimo è determinato applicando la percentuale fissata all'assegnazione annua stabilita dall'autorità nazionale competente conformemente all'allegato del regolamento (CE) n. 2598/2000, e notificata a ciascun operatore interessato.

- (5) Le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente, prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande di titoli per il primo trimestre del 2001.
- (6) Le disposizioni del presente regolamento sono adottate per garantire la continuità di approvvigionamento del mercato nel primo trimestre del 2001 nonché il proseguimento degli scambi con i paesi fornitori, ma non pregiudicano eventuali misure che il Consiglio o la Commissione debbano adottare successivamente, in particolare per rispettare gli impegni internazionali sottoscritti dalla Comunità nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e non potranno essere adottate dagli operatori come fondamento di aspettative legittime per la proroga del regime d'importazione.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quantitativo indicativo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2362/98 per l'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane tradizionali ACP, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, è fissato, per il primo trimestre del 2001, al 26 % dei quantitativi stabiliti per ciascuna delle origini indicate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2362/98.

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 293 del 31.10.1998, pag. 32.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU L 275 del 27.10.2000, pag. 5.

Articolo 2

1. Il quantitativo autorizzato per ciascun operatore tradizionale, di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2362/98, è fissato, per il primo trimestre del 2001, al 27 % del quantitativo di riferimento stabilito dall'autorità nazionale competente e notificato a tale operatore, per il 1999, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento precitato.

2. Il quantitativo autorizzato per ciascun operatore nuovo arrivato, di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2362/98, è fissato, per il primo trimestre del 2001, al 27 % del quantitativo stabilito e notificato a tale operatore in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2374/2000.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2600/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2000
che modifica il regolamento (CE) n. 2553/2000 relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 2553/2000 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara per la consegna di un aiuto alimentare di

cereali. Occorre, su richiesta del beneficiario, modificare alcune condizioni nell'allegato dello stesso regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2553/2000 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 292 del 21.11.2000, pag. 12.

ALLEGATO

LOTTE A e B

1. **Azioni n.:** 3/2000 (A); 2/2000 (B)
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma, tel. (39-06) 65 13 29 88; telefax 6513 2844/3; telex 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** A: Eritrea; B: Corea del Nord
5. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero
6. **Quantitativo totale (t nette):** 18 500
7. **Numero di lotti:** 2 (A: 9 500 tonnellate; B: 9 000 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁷⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.1.a]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [I.0 A 1.c, 2.c e B.3]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾ ⁽⁸⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.3]
— Lingua da utilizzare per la marcatura: A: inglese; B: inglese e coreano
— Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto di sbarco — franco banchina ⁽⁹⁾
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco — fob stivato
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** A: Massawa; B: Nampo
16. **Luogo di destinazione:**
— porto o magazzino di transito: —
— via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
— 1° termine: A: 4.2.2001; B: 4.3.2001
— 2° termine: A: 25.2.2001; B: 25.3.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
— 1° termine: 1-14.1.2001
— 2° termine: 22.1-4.2.2001
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
— 1° termine: 13.12.2000
— 2° termine: 9.1.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 15.11.2000, fissata dal regolamento (CE) n. 2398/2000 della Commissione (GU L 276 del 28.10.2000, pag. 18)

LOTTO C

1. **Azione n.:** 1/2000
2. **Beneficiario** (2): World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma, tel. (39-06) 6513 2988; telefax 6513 2844/3; telex 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Angola
5. **Prodotto da mobilitare:** granturco
6. **Quantitativo totale (t nette):** 14 000
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (3) (4): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.1.d]
9. **Condizionamento** (7): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0 A 1.c, 2.c e B.3]
10. **Etichettatura o marcatura** (6): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: portoghese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto di sbarco — franco banchina (9)
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco — fob stivato
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** Luanda
16. **Luogo di destinazione:**
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 11.2.2001
 - 2° termine: 4.3.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: 1-14.1.2001
 - 2° termine: 22.1-4.2.2001
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 13.12.2000
 - 2° termine: 9.1.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn M. T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles; tlx 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** (4): restituzione applicabile il 15.11.2000, fissata dal regolamento (CE) n. 2398/2000 della Commissione (GU L 276 del 28.10.2000, pag. 18)

Note:

- (¹) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [Tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].
- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
— certificato fitosanitario.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto II.A.3c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁷) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una «R» maiuscola.
- (⁸) La marcatura in coreano dev'essere fatta sul retro dell'imballaggio come segue:

European Community:

구주공동체

Common wheat:

밀

- (⁹) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2519/97, le navi noleggate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi fermate, pubblicato dal Protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [direttiva 95/21/CE del Consiglio (GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1)].
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 2601/2000 DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 2000**

**relativo a disposizioni dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio
riguardo al calendario dell'introduzione dei prezzi all'acquisto nell'indice dei prezzi al consumo
armonizzato**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati ⁽¹⁾, e, in particolare l'articolo 4 insieme all'articolo 5, paragrafo 3, del medesimo,

dopo avere consultato la Banca centrale europea ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2494/95, ogni Stato membro è tenuto a elaborare un Indice di Prezzi al Consumo Armonizzati (IPCA), a partire dall'indice di gennaio 1997.
- (2) Ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto 3, del regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, sulle misure iniziali di avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1688/98 del Consiglio ⁽⁴⁾ i prezzi usati nell'IPCA sono i prezzi all'acquisto pagati dalle famiglie per l'acquisto di singoli beni e servizi in transazioni monetarie.
- (3) Esistono numerose differenze procedurali nel calendario di introduzione nell'IPCA dei prezzi all'acquisto. Si impone perciò un metodo armonizzato per tale calendario e far sì che gli IPCA risultanti rispettino il requisito della comparabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2494/95, in particolare per i prodotti per i quali esiste un notevole lasso di tempo tra i momenti dell'acquisto, del pagamento, della consegna e del consumo.
- (4) Le norme di tale regolamento sono coerenti con le definizioni del Sistema europeo dei conti economici integrati 1995 (SEC 95), di cui al regolamento (CE) n. 2223/96, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/98 ⁽⁶⁾, nella misura in cui il SEC 95 è coerente con gli scopi dell'IPCA.
- (5) In particolare, il punto 3.89 del SEC 95 afferma che beni e servizi vanno sempre registrati quando si crea un debito, quando cioè l'acquirente incorre in una passività nei confronti del venditore.

(6) L'IPCA deve riflettere il cambiamento di prezzo rispetto al periodo di base o di riferimento in base la cambiamento della spesa, mantenendo il modello di consumo delle famiglie e la composizione della popolazione dei consumatori.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Finalità

Scopo del presente regolamento è armonizzare il calendario di registrazione e di introduzione dei prezzi all'acquisto nell'Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzati (nel prosieguo: IPCA) per far sì che questo sia affidabile, pertinente e rispetti il requisito della comparabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2494/95.

Articolo 2

Calendario

I prezzi utilizzati nell'IPCA saranno i prezzi all'acquisto pagati dalle famiglie per l'acquisto di singoli beni o servizi in transazioni monetarie. I prezzi dei beni vanno inseriti nell'IPCA per il mese in cui sono osservati. I prezzi dei servizi vanno inseriti nell'IPCA per il mese in cui può cominciare il consumo del servizio ai prezzi osservati.

Articolo 3

Attuazione

Le norme del presente regolamento saranno applicate dagli Stati membri nel dicembre 2000 con effetto a partire dall'indice di gennaio 2001.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.

⁽²⁾ Parere reso il 24 novembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 214 del 31.7.1998, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 58 del 27.2.1998, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2000.

Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 2602/2000 DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 2000**

che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo negli indici dei prezzi al consumo armonizzati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4 in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 3,

dopo consultazione della Banca centrale europea ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2494/95, ogni Stato membro è tenuto a elaborare un indice dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) a decorrere dal gennaio 1997.
- (2) Sono possibili notevoli differenze procedurali nel trattamento delle riduzioni di prezzo e nel rapporto fra riduzioni di prezzo e il prezzo d'acquisto. È necessaria una metodologia armonizzata per il trattamento delle riduzioni di prezzo negli IPCA per garantire che gli IPCA risultanti soddisfino i requisiti di comparabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2494/95. Essa consentirà inoltre di migliorarne l'affidabilità e la pertinenza.
- (3) I prezzi utilizzati nell'IPCA devono essere i prezzi d'acquisto effettivamente pagati dalle famiglie per l'acquisto di beni e servizi individuali nel corso di transazioni monetarie, incluse eventuali imposte al netto dei contributi ai prodotti, al netto di eventuali sconti rispetto ai prezzi o agli oneri standard per acquisti di grandi quantitativi o fuori stagione, esclusi gli interessi o gli oneri addebitati nell'ambito di convenzioni creditizie ed esclusi eventuali oneri accessori sostenuti in conseguenza del mancato pagamento entro il periodo fissato all'epoca dell'acquisto.
- (4) In caso di cambiamento di qualità, i prezzi devono essere trattati in base alle norme sull'adeguamento della qualità stabilite nel regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, sulle misure iniziali dell'avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo

armonizzati ⁽³⁾, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1688/98 del Consiglio ⁽⁴⁾.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico (CPS) istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom, del Consiglio ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento ha lo scopo di precisare il trattamento nell'indice dei prezzi al consumo armonizzati, in appresso denominato «IPCA», delle riduzioni di prezzo applicate a beni o servizi individuali allo scopo di garantire l'affidabilità e la pertinenza degli IPCA e la loro rispondenza ai requisiti di comparabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2494/95.

Articolo 2

Prezzi d'acquisto

A meno che non sia stabilito diversamente, i prezzi d'acquisto utilizzati nell'IPCA devono in genere prendere in considerazione le riduzioni dei prezzi di beni e servizi individuali se tali riduzioni:

- a) possono essere attribuite all'acquisto di un bene o di un servizio individuale;
- b) possono essere ottenute da tutti i potenziali consumatori senza speciali condizioni (non discriminatorie);
- c) sono note all'acquirente al momento in cui questi si accorda con il venditore per acquistare il prodotto in questione;
- d) possono essere richieste al momento dell'acquisto o entro un certo periodo di tempo a partire dal momento dell'effettivo acquisto in modo da influire in maniera significativa sulle quantità che gli acquirenti sono disposti ad acquistare.

In particolare l'IPCA considera le riduzioni dei prezzi di beni e servizi individuali che potranno essere o saranno nuovamente disponibili ai prezzi normali o che sono disponibili altrove a prezzi normali. Il prezzo normale è il prezzo privo di condizioni o attribuzioni e non indicato come prezzo speciale.

⁽¹⁾ GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.

⁽²⁾ Parere reso il 24 novembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 214 del 31.7.1998, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

*Articolo 3***Incentivi**

Il valore di mercato di quanto offerto temporaneamente ai consumatori per convincerli ad acquistare un particolare prodotto, in appresso denominato «incentivo», può essere dedotto se conosciuto. Tale valore di mercato va poi aggiunto quando l'offerta è ritirata. Gli incentivi in forma di omaggi, quali quantità supplementari del prodotto, aggiunta gratuita di un diverso prodotto o altri vantaggi, non vanno presi in considerazione se trascurabili.

*Articolo 4***Cambiamento di qualità**

In caso di cambiamento di qualità, i prezzi vanno trattati conformemente alle norme relative ai cambiamenti di qualità, in particolare quelle relative all'adeguamento della qualità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1749/96.

*Articolo 5***Applicazione**

Le disposizioni del presente regolamento vengono recepite dagli Stati membri al più tardi nel dicembre 2000 ed entrano in

vigore con l'indice del gennaio 2001 o con l'indice del gennaio 2002.

*Articolo 6***Revisione**

1. Come disposizione transitoria, nel caso in cui l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento modifichi di più di un decimo di punto percentuale il tasso di variazione annuo $[m/(m - 12)]$ dell'indice relativo a tutte le voci rispetto a un indice che non tiene conto delle riduzioni di prezzo, le serie interessate dell'indice vengono modificate in maniera appropriata.

2. Disposizioni generali riguardanti la politica di revisione degli IPCA vengono adottate conformemente alla procedura stabilita all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2494/95, dopo di che le disposizioni transitorie cessano di essere applicabili.

*Articolo 7***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2000.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

DIRETTIVA 2000/72/CE DELLA COMMISSIONE**del 22 novembre 2000****che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/31/CEE del Consiglio relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,vista la direttiva 93/31/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 93/31/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE istituito dalla direttiva 92/61/CEE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 92/61/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano a tale direttiva.
- (2) L'evoluzione tecnica consente ora di adeguare al progresso tecnico la direttiva 93/31/CEE. Per il buon funzionamento del sistema di omologazione completa è quindi necessario precisare o integrare alcune prescrizioni della direttiva in questione.
- (3) A tal fine occorre specificare che, durante le prove di stabilità su una superficie inclinata, le prove d'inclinazione trasversale e longitudinale devono essere effettuate separatamente.
- (4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 93/31/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72.⁽²⁾ GU L 106 del 3.5.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 188 del 29.7.1993, pag. 19.⁽⁴⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, gli Stati membri non possono:

— negare l'omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due ruote,

— negare l'immatricolazione e vietare la vendita o l'immissione in circolazione dei veicoli a motore a due ruote,

per motivi riguardanti il cavalletto, se quest'ultimo è conforme alle prescrizioni della direttiva 93/31/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° luglio 2002, gli Stati membri devono negare l'omologazione CE di ogni nuovo tipo di veicolo a motore a due ruote, per motivi riguardanti il cavalletto, se le prescrizioni della direttiva 93/31/CEE, come modificata dalla presente direttiva, non sono rispettate.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 4*La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Il punto 6.2.2 è sostituito dal seguente:

«6.2.2. Si conferisce alla piattaforma di stazionamento l'inclinazione trasversale (IT) minima e quindi, separatamente, l'inclinazione longitudinale (IL) minima in base alla seguente tabella:

Inclinazione	Cavalletto laterale		Cavalletto centrale	
	Ciclomotore	Motociclo	Ciclomotore	Motociclo
IT (a destra e a sinistra)	5 %	6 %	6 %	8 %
IL a valle	5 %	6 %	6 %	8 %
IL a monte	6 %	8 %	12 %	14 %

Cfr. figure 1a, 1b e 2 in appresso.»

DIRETTIVA 2000/73/CE DELLA COMMISSIONE**del 22 novembre 2000****che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/92/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

dei loro rimorchi ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,vista la direttiva 93/92/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 93/92/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE istituito dalla direttiva 92/61/CEE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 92/61/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano a tale direttiva.
- (2) L'evoluzione tecnica consente ora di adeguare al progresso tecnico la direttiva 93/92/CEE. Per il buon funzionamento del sistema di omologazione completa, è quindi necessario precisare o integrare alcune prescrizioni della direttiva in questione.
- (3) A tal fine, occorre specificare che i dispositivi di illuminazione omologati per i veicoli delle categorie M₁ e N₁ conformemente alle direttive applicabili possono essere installati anche sui veicoli a motore a due o tre ruote. Il testo di alcuni punti delle versioni in lingua inglese e neerlandese deve essere allineato ai punti corrispondenti delle altre versioni linguistiche. È inoltre necessario consentire l'installazione facoltativa di proiettori fendinebbia anteriori, luci posteriori per nebbia, proiettori di retromarcia e segnalazione d'emergenza sui ciclomotori a tre ruote e sui quadricicli leggeri, nonché completare la direttiva 93/92/CEE con le prescrizioni relative all'installazione di tali luci.
- (4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati da II a VI della direttiva 93/92/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, gli Stati membri non possono:

- negare l'omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote,
- negare l'immatricolazione e vietare la vendita o l'immissione in circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote,

per motivi riguardanti l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, se le prescrizioni della direttiva 93/92/CEE, come modificata dalla presente direttiva, sono rispettate.

2. A decorrere dal 1° luglio 2002, gli Stati membri devono negare l'omologazione CE di ogni nuovo tipo di veicolo a motore a due o tre ruote, per motivi riguardanti l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, se le prescrizioni della direttiva 93/92/CEE, come modificata dalla presente direttiva, non sono rispettate.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72.⁽²⁾ GU L 106 del 3.5.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 311 del 14.12.1993, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

I. L'allegato II è modificato come segue:

- a) [Riguarda esclusivamente la versione in lingua inglese.]
- b) Il punto 5 è sostituito dal seguente:
- «5. I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa di cui ai punti 1 e 2, omologati per i motocicli conformemente alla direttiva 97/24/CE o omologati per i veicoli delle categorie M₁ e N₁ conformemente alle direttive pertinenti 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE o 77/539/CEE, sono ammessi anche sui ciclomotori».
- c) Il punto 6.7.5 è sostituito dal seguente:
- «6.7.5. *Orientamento*: l'asse di riferimento dei catadiottri deve essere perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo e orientato verso l'esterno. I catadiottri situati nella parte anteriore possono muoversi in funzione dell'angolo di sterzata».

II. L'allegato III è modificato come segue:

- a) Il punto 2 è completato come segue:
- «2.5. proiettore fendinebbia anteriore,
2.6. luce posteriore per nebbia,
2.7. proiettore di retromarcia,
2.8. segnalazione d'emergenza».
- b) Il punto 5 è sostituito dal seguente:
- «5. I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa di cui ai punti 1 e 2, omologati per i motocicli conformemente alla direttiva 97/24/CE o omologati per i veicoli delle categorie M₁ e N₁ conformemente alle direttive pertinenti 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE o 77/539/CEE, sono ammessi anche sui ciclomotori a tre ruote e sui quadricicli leggeri».
- c) Il punto 6.5.3.1, ultimo trattino, è sostituito dal seguente:
- «— i bordi interni delle superfici illuminanti devono trovarsi a una distanza di almeno 500 mm; tale distanza può essere ridotta a 400 mm se la larghezza massima del veicolo è inferiore a 1 300 mm.»
- d) Il punto 6 è completato come segue:
- «6.11. *Proiettore fendinebbia anteriore*
6.11.1. Prescrizioni identiche a quelle di cui ai punti da 6.7.1 a 6.7.11 dell'allegato VI.
6.12. *Luce posteriore per nebbia*
6.12.1. Prescrizioni identiche a quelle di cui ai punti da 6.8.1 a 6.8.11 dell'allegato VI.
6.13. *Proiettori di retromarcia*
6.13.1. Prescrizioni identiche a quelle di cui ai punti da 6.9.1 a 6.9.10 dell'allegato VI.
6.14. *Segnale di emergenza*
6.14.1. Prescrizioni identiche a quelle di cui ai punti da 6.10.1 a 6.10.4 dell'allegato VI».

III. L'allegato IV è modificato come segue:

- a) il punto 5 è sostituito dal seguente:
- «5. I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa di cui ai punti 1 e 2, omologati per i veicoli delle categorie M₁ e N₁ conformemente alle direttive pertinenti 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE o 77/539/CEE, sono ammessi anche sui motocicli».
- b) [Riguarda esclusivamente la versione in lingua inglese.]

IV. L'allegato V è modificato come segue:

- il punto 5 è sostituito dal seguente:
- «5. I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa di cui ai punti 1 e 2, omologati per i veicoli delle categorie M₁ e N₁ conformemente alle direttive pertinenti 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE o 77/539/CEE, sono ammessi anche sui motocicli con sidecar».

V. L'allegato VI è modificato come segue:

a) il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa di cui ai punti 1 e 2, omologati per i veicoli delle categorie M₁ e N₁ conformemente alle direttive pertinenti 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE o 77/539/CEE, sono ammessi anche sui tricicli».

b) [Riguarda esclusivamente la versione in lingua olandese.]

c) il punto 6.5.3.1, ultimo trattino, è sostituito dal seguente:

«— i bordi interni delle superfici illuminanti devono trovarsi a una distanza di almeno 500 mm; tale distanza può essere ridotta a 400 mm se la larghezza massima del veicolo è inferiore a 1 300 mm».

d) [Riguarda esclusivamente la versione in lingua olandese.]

DIRETTIVA 2000/74/CE DELLA COMMISSIONE**del 22 novembre 2000****che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/29/CEE del Consiglio relativa all'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

rimorchi ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,vista la direttiva 93/29/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa all'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 93/29/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE istituito dalla direttiva 92/61/CEE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 92/61/CEE relative a sistemi, componenti ed unità tecniche dei veicoli si applicano a tale direttiva.
- (2) L'evoluzione tecnica consente ora di adeguare al progresso tecnico la direttiva 93/29/CEE. Per il buon funzionamento del sistema di omologazione completa è quindi necessario chiarire o integrare alcune prescrizioni della direttiva in questione.
- (3) A tal fine, è necessario allineare le prescrizioni relative alla designazione e all'identificazione di taluni simboli a quelle della direttiva 78/316/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori) ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/91/CEE della Commissione ⁽⁵⁾, e precisare alcune informazioni riportate nella scheda informativa.
- (4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 93/29/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, gli Stati membri non possono:

- negare l'omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote,
- negare l'immatricolazione e vietare la vendita o l'immissione in circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote,

per motivi riguardanti l'identificazione di comandi, spie e indicatori, se le prescrizioni della direttiva 93/29/CEE, come modificata dalla presente direttiva, sono rispettate.

2. A decorrere dal 1° luglio 2002, gli Stati membri devono negare l'omologazione CE di ogni nuovo tipo di veicolo a motore a due o tre ruote per motivi riguardanti l'identificazione di comandi, spie e indicatori, se le prescrizioni della direttiva 93/29/CEE, come modificata dalla presente direttiva, non sono rispettate.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72.⁽²⁾ GU L 106 del 3.5.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 188 del 29.7.1993, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 81 del 28.3.1978, pag. 3.⁽⁵⁾ GU L 284 del 19.11.1993, pag. 25.⁽⁶⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

I. L'allegato I è modificato come segue:

1) Il punto 2.1.1 è sostituito dal seguente:

«2.1.1. I simboli devono risaltare nettamente sullo sfondo».

2) Il punto 2.1.5 è modificato come segue:

— Il titolo della figura 3 è completato dal testo seguente:


«Nota: Se le spie degli indicatori di direzione a destra e a sinistra sono separate, anche le due frecce possono essere utilizzate separatamente».

— La figura 12 è sostituita dalla seguente:

«Figura 12

Luce posteriore per nebbia ⁽³⁾

Colore della spia: giallo»



— Il titolo della figura 13 è sostituito dal seguente:

«Figura 13

Comando di accensione o di arresto del motore in posizione “fuori servizio”.

— Il titolo della figura 14 è sostituito dal seguente:

«Figura 14


Comando di accensione o di arresto del motore in posizione “in servizio”.

— La figura 15 è sostituita dalla seguente:

«Figura 15

Interruttore di illuminazione

Colore della spia: verde»



— Il titolo della figura 16 è sostituito dal seguente:

«Figura 16

Luci di posizione (laterali)

(se il comando non è separato, può essere identificato con il simbolo della figura 15)

Colore della spia: verde».

- La figura 17 è soppressa.
- Le figure 18 e 19 sono rinumerate rispettivamente 17 e 18.
- La nota (1) è sostituita dalla seguente:
«(1) Le superfici interne al riquadro possono essere di colore uniforme.»

II. L'allegato II è modificato come segue:

L'appendice 1 è sostituita dalla seguente:

«Appendice 1

Scheda informativa concernente l'identificazione di comandi, spie e indicatori di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote

(da unire alla domanda di omologazione qualora questa sia presentata indipendentemente dalla domanda di omologazione del veicolo)

Numero d'ordine (attribuito dal richiedente):

La domanda di omologazione concernente l'identificazione di comandi, spie e indicatori di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote deve essere accompagnata dalle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 92/61/CEE, parte A, ai punti:

- 0.1
- 0.2
- da 0.4 a 0.6
- 9.2.1.»

.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2000

che modifica la decisione 2000/598/CE, relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini in Sardegna, e la decisione 2000/685/CE, relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini in Sicilia e Calabria

[notificata con il numero C(2000) 3561]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/743/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le autorità italiane hanno confermato la presenza di focolai di febbre catarrale degli ovini in Sardegna, Sicilia e Calabria.
- (2) In seguito all'accertamento di questi focolai, la Commissione ha adottato la decisione 2000/598/CE⁽³⁾, relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini in Sardegna, e la decisione 2000/685/CE⁽⁴⁾, che estende tali misure a Sicilia e Calabria.
- (3) Le due decisioni suddette si applicano solo fino al 30 novembre 2000. Tenuto conto dell'evolversi della situazione, tale termine deve essere prorogato.
- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

Articolo 1

All'articolo 3 delle decisioni 2000/598/CE e 2000/685/CE, la frase «La presente decisione si applica fino al 30 novembre 2000» è soppressa.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure che essi applicano agli scambi per conformarsi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 253 del 7.10.2000, pag. 47.

⁽⁴⁾ GU L 283 del 9.11.2000, pag. 44.